

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII COMMISSIONE

(Agricoltura e alimentazione)

RIUNIONE DEL 5 GIUGNO 1952

(84^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SALOMONE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione)

« Norme per la fecondazione artificiale degli animali » (N. 2194) (Approvato dalla Camera dei deputati):

CARELLI, <i>relatore</i>	875, 883, 885
GRIECO	879
SPALLICCI, <i>Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica</i>	880
MENGHI	880
DI ROCCO	881
SPEZZANO	881
CONTI	882
PIEMONTE	883
CORTESE	885
PRESIDENTE	887

(Discussione e approvazione)

« Aumento del contributo corrisposto dallo Stato al Comitato italiano della F.A.O. » (N. 2378):

BRASCHI, <i>relatore</i>	873, 874
GRIECO	874
CONTI	874
GUARIENTI	874

La riunione ha inizio alle ore 9,30.

Sono presenti i senatori: Angelini Nicola, Bosi, Braschi, Carelli, Cerruti, Conti, Di Rocco, Fabbri, Fantuzzi, Farioli, Gortani, Grieco, Guarienti, Lanzara, Mancinelli, Menghi, Milillo, Oggiano, Parri, Piemonte, Ristori, Saggiaro, Salomone, Spezzano, Tartufoli e Zanerini.

A norma degli articoli 28 e 31 del Regolamento interviene il senatore Cortese.

È presente altresì l'Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica, senatore Spallicci.

PIEMONTE, *Segretario*, dà lettura del processo verbale della riunione precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Aumento del contributo corrisposto dallo Stato al Comitato italiano della F.A.O. » (N. 2378).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo corrisposto dallo Stato al Comitato italiano della F.A.O. ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Braschi.

BRASCHI, *relatore*. Questo disegno di legge fu sollecitato dalla nostra Commissione in sede di discussione del bilancio dell'Agricoltura dell'esercizio passato quando fu esaminato il capitolo 35: « Comitato nazionale italiano per il collegamento tra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura

ed il Governo italiano ». Fu notato allora che la somma di 22 milioni stanziata in proposito era inadeguata. Nella relazione del senatore Guarienti, infatti, si osservava, che, in rapporto allo sviluppo che aveva avuto in Italia questo Comitato, specialmente dopo il trasferimento della sede centrale della F.A.O., da Washington a Roma, lo stanziamento di cui sopra era insufficiente e se ne proponeva pertanto l'aumento a 45 milioni. La relazione del senatore Guarienti si faceva interprete della tesi sostenuta in tal senso anche dal Governo.

Oggi questo disegno di legge viene incontro alle sollecitazioni e alle esigenze manifestate in quella occasione. Molti uffici sono stati allargati, alcuni compiti sono diventati più vasti: cospicua, ad esempio, si è fatta l'attività che occorre svolgere a seguito della nota attribuzione alla F.A.O., dei piani connessi alla applicazione del IV punto Truman per le cosiddette aree depresse. Inoltre il Comitato nazionale italiano deve servire di collegamento non solo con la F.A.O., ma anche con tutte le altre amministrazioni internazionali, collaterali alla F.A.O., che si interessano di agricoltura e di alimentazione e con le Delegazioni di altri Paesi.

Per queste ragioni, in relazione alle suesposte necessità, siamo oggi chiamati a discutere il disegno di legge in esame, con il quale il contributo annuo dello Stato di lire 22 milioni, già autorizzato con legge 27 ottobre 1949, n. 851, a favore del Comitato nazionale italiano, viene elevato a lire 45 milioni a decorrere dall'esercizio 1951-52.

Quando alla specifica dell'impiego di questi 23 milioni in più, avrei gradito l'intervento nella riunione odierna del rappresentante del Governo che avrebbe potuto fornirci in proposito indicazioni più particlareggiate. Comunque rimango a disposizione della Commissione per qualsiasi domanda che qualche componente della Commissione stessa desiderasse rivolgermi in rapporto all'attività di questo Comitato. Osservo, però che si tratta di cose di cui noi abbiamo già conoscenza perchè il Comitato nazionale italiano lo abbiamo creato noi con legge 27 ottobre 1949, n. 851, e i suoi compiti sono stabiliti in detta legge e in leggi successive già da noi approvate.

GRIECO. Dico subito che noi ci asterremo dalla votazione di questo disegno di legge. In altra sede, in altra occasione, chiederemo di conoscere meglio l'attività di questa imponente organizzazione internazionale. Ne sappiamo poco e, per quello che so io, gli elementi turistici della organizzazione in questione soverchiano i suoi scopi scientifici ed economici. Ad esempio, in questi giorni, a Roma, c'è stato un convegno per le industrie agrarie: posso affermare che le ore dedicate alla discussione di questo importante problema sono state molto poche rispetto a quelle di svago, anche lussuoso. In ultimo c'è stato un incontro con Sua Santità il quale entra, non so perchè, in queste cose di carattere turistico. Non voglio adesso addentrarmi nell'argomento; un'altra volta entreremo nei particolari di questi curiosi convegni internazionali che non approdano a nulla, anche perchè in essi non si ha una discussione vera e propria ma si leggono soltanto le relazioni presentate e poi si va a spasso.

Comunque non voteremo contro il disegno di legge in esame, perchè, in fondo, si tratta di una spesa di pochi milioni, ma ci asterremo, ripeto, dalla votazione.

BRASCHI, *relatore*. Vorrei domandare al senatore Grieco se nelle sue osservazioni egli si è riferito alla F.A.O. o al Comitato nazionale italiano.

GRIECO. Mi sono riferito alla F.A.O.

CONTI. Il senatore Grieco si è mostrato indifferente di fronte alla spesa di cui al disegno di legge in esame perchè in fondo, egli ha detto, si tratta di una spesa di pochi milioni. Io, invece, sono contrario al presente disegno di legge proprio perchè importa una spesa che potrebbe essere evitata con una migliore organizzazione dei servizi. Voterò, quindi, contro il provvedimento in discussione.

GUARIENTI. Quando l'anno scorso ebbi l'onore di essere relatore del bilancio del Ministero dell'agricoltura proposi, come ha ricordato il collega Braschi, di elevare lo stanziamento a favore del Comitato nazionale italiano da 22 a 45 milioni. Ricordo benissimo che feci questa proposta in seguito al suggerimento del nostro Presidente e ricordo anche che il senatore Carrara mi fece analogo invito in seguito ad accertamenti sull'attività dei servizi in

questione. D'altra parte, poichè si tratta di un'istituzione sorta in Italia molti anni fa, successivamente trasferita all'estero e recentemente tornata nel nostro Paese, del che ne siamo stati tutti lieti, credo che la Commissione possa senz'altro dare voto favorevole al disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato di lire 22 milioni autorizzato con la legge 27 ottobre 1949, n. 851, a favore del Comitato nazionale italiano per il collegamento tra il Governo italiano e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, è elevato a lire 45 milioni a decorrere dall'esercizio 1951-52.

(È approvato).

Art. 2.

Al maggiore onere di lire 23 milioni derivante dalla attuazione del precedente articolo, si farà fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52.

(È approvato).

Art. 3.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione del disegno di legge: « Norme per la fecondazione artificiale degli animali » (N. 2194) (Approvato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per la fecondazione artificiale degli animali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Carelli.

CARELLI, relatore. Onorevoli colleghi, il disegno di legge in esame deve ritenersi necessario per potenziare un settore molto importante dell'economia nazionale: quello zootecnico. Prima, però, di accennare alle necessità applicative della fecondazione artificiale in zootecnia, lasciate che premetta alcune considerazioni di ordine generale.

Voi sapete che il problema della fecondazione artificiale, anzi il problema della conservazione del liquido seminale all'esterno dell'ambiente naturale fu affrontato da un italiano, lo Spallanzani. In prosieguo di tempo altri sperimentatori conclusero che si poteva adoperare il liquido spermatico, opportunamente raccolto e conservato, per il miglioramento del bestiame. Questi esperimenti furono fatti su larga scala sia in Italia che all'estero: in Inghilterra, negli Stati Uniti, in Olanda, in Francia e specialmente nella Russia. Gli studiosi infatti, intravidero in questa nuova branca della biologia una conveniente applicazione zoeconomica.

Accenno per inciso che gli esperimenti hanno anche interessato il settore umano: così l'Inghilterra, purtroppo, ha sei mila nati con l'applicazione dell'eccezionale sistema, che, è bene precisarlo, interessa particolarmente il campo della patologia. Così alcune anomalie anatomiche possono essere vinte, negli aspetti funzionali negativi, con particolari accorgimenti che debbono riportarsi, sotto certi aspetti, alla pratica della fecondazione artificiale.

In zootecnia si è anche creduto di utilizzare la fecondazione artificiale ai fini di ottenere un meno lento miglioramento in estensione e con razzatori di pregio. Così per i bovini ed equini, e, ai fini di una specifica attività industriale, nel campo ovino. Ho sperimentato in Africa la fecondazione artificiale della pecora barbarese, utilizzando il liquido seminale del karacul. Un montone karacul è sufficiente per poter fecondare artificialmente oltre 400 pecore. Il primo prodotto d'incrocio con vello nero è soggetto pregiato ai fini della produzione della pelliccia.

Non commerciabile risulterebbe il prodotto di secondo incrocio, e ciò per le note leggi genetiche di Mendel. Comunque dal primo incrocio si ottiene una pelliccia fortemente richiesta per i suoi requisiti estetici e di pregio.

Utile quindi in questo settore la fecondazione artificiale che alimenta un'industria economicamente apprezzabile anche se distrugge a lungo andare l'allevamento operante, dovendo l'agnello essere ucciso entro i primi quattro giorni dalla nascita. Evidentemente qui è il risultato economico dell'industria che interessa non il miglioramento della razza in cui spesso intervengono elementi che possono seriamente turbare il piano genetico in via di sviluppo.

È fuori luogo fare riferimento alle ben note teorie della genetica e, lasciando da parte il carattere scientifico generale della trattazione, veniamo a formulare considerazioni di ordine particolare.

Fino ad oggi non si sono ottenuti con la fecondazione artificiale soggetti degni di essere classificati buoni riproduttori, o con caratteristiche somatiche e produttive di un certo pregio. Voi conoscete, onorevoli colleghi, come viene applicata la fecondazione artificiale nella pratica zootecnica: nell'imminenza del salto un abile operatore è pronto a facilitare la immissione dell'organo maschile della riproduzione in una vagina artificiale opportunamente preparata ed all'estremità della quale un recipiente di vetro, convenientemente sterilizzato, raccoglie il liquido seminale che, dopo esame microscopico, diluito e mescolato con mestruo di uovo e citrato sodico, viene conservato in frigorifero. L'ambiente così preparato sembra non danneggi, almeno apparentemente, gli spermatozoi che conservano la loro *potentia vitae* anche 48 ore.

In tutto il territorio nazionale la novità pratica del metodo ha destato notevole interesse: ciò ha stimolato il sorgere di numerosi centri di fecondazione artificiale aventi finalità sperimentali o di prudente indagine economica. Risultati di molto rilievo si sono ottenuti nella lotta contro il diffondersi delle malattie contagiose. È questo l'aspetto utile e positivo della eccezionale innovazione che non trova invece, almeno allo stato presente delle esigenze zoeconomiche, identica concordanza di adesioni per il progressivo miglioramento del quadro genetico della razza.

Certo è che i nemaspermi, tolti dal loro ambiente naturale e quali inclusioni dosate di un liquido preparato secondo la formula e la metodologia comunemente adottata, sottoposti a procedimenti di conservazione in frigorifero a temperatura 2° — 5°, trasportati in *termos* prerrefrigerato e prelevati per l'uso con apposita siringa, mantengono, almeno apparentemente, la carica vitalistica, e posti a contatto con l'uovo lo fecondano.

Questo in breve il meccanismo che per quanto perfetto o perfettibile non può non far sorgere seri dubbi sulla integrale conservazione della potenza fecondativa e sulla integrità del complesso genetico del nemasperma.

Con probabile argomentazione si può asserire che lo spermatozoo allontanato dall'ambiente naturale subisce, per le molteplici manipolazioni, una criptocontrazione che ne indebolisce la carica genetica e vitale, riuscendo però a raggiungere l'uovo solo perchè depresso nella sfera genitale in profondità: in corrispondenza del canale cervicale, e lo raggiunge senza sforzo selettivo ch'è garanzia di vigore e di completezza biologica.

È a vostra conoscenza, onorevoli colleghi, che l'ape regina nel volo nuziale è seguita da un numeroso stuolo di fuchi; solo il più forte, il più veloce, il più resistente, il più vigoroso dona ad essa il materiale organico dell'amore, che, raccolto nella vescichetta spermatica, conserva il suo potere fecondativo durante il non lieve spazio di 4 anni. Nella fecondazione normale gli spermatozoi, la cui velocità è di circa 3 millimetri al minuto primo, si spostano nell'ambiente naturale verso l'uovo, con movimenti determinati da stimoli provocati da fenomeni di reotassi, tigmotassi e chemiotassi, cioè meccanici e chimici.

Qualsiasi artificio dell'ordine accennato non può che esercitare un'azione di urto nel sistema dei nemaspermi. I nati sono apparentemente normali, ma non raggiungono la notevolzza di pregio alla quale ogni buon allevatore tende. Posso, ad esempio, citare il caso particolare di Tesio che non ha mai potuto utilizzare cavalli da corsa nati per mezzo della fecondazione artificiale con l'uso di liquido seminale ottenuto da riproduttori ad alta genealogia.

Imprudente, pertanto, sarebbe avvalersi, con spregiudicata frequenza, del metodo nuovo « della fecondazione indiretta se non praticato

ai fini correttivi e complementari dei vari procedimenti curativi per stati patologici interessanti la sfera genitale ».

In generale i riproduttori addetti ai centri di fecondazione debbono risultare idonei dal punto di vista sanitario. Debbono aver subito con esito favorevole le prove diagnostiche nei riguardi delle seguenti malattie: brucellosi, tricomoniasi, tubercolosi per i bovini; morva, morbo coitale maligno, per gli equini; brucellosi per gli ovini e suini.

Ove si pratica la fecondazione artificiale solamente per combattere dette malattie e nei casi di infruttuosi e ripetuti atti di copula naturale i risultati sono sorprendenti e rientrano nel quadro del potenziamento zoeconomico.

Infine per i centri di fecondazione artificiale non abbiamo grandi disponibilità di materiale pregiato; normalmente esso è ottenuto da pochissimi soggetti operanti in estese zone agricole e su migliaia di riproduttrici.

In prosieguo di tempo il grave pericolo insorgente sarebbe fra l'altro una preoccupante stretta consanguineità. È questo un elemento da tener presente se si desidera veramente operare nell'interesse del miglioramento zootecnico.

Presentemente in Italia il settore agricolo e quello sanitario operano con relativa armonia onde non turbare il lavoro produttivo. Tuttavia in alcuni casi, rari per nostra fortuna, l'iniziativa individuale non controllata provoca penosi contrattempi e difficoltà organizzative, spesso molto gravi, inopportune sempre.

Per la legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni i riproduttori debbono essere dichiarati idonei alla monta da un'apposita Commissione provinciale della quale fa parte anche il veterinario provinciale. Ora, in attesa del provvedimento per la disciplina della fecondazione artificiale e per ovvie ragioni di ordine pratico gli Ispettorati dell'agricoltura hanno consigliato i veterinari e gli allevatori a richiedere il preventivo benestare alle Commissioni competenti e ciò anche per evitare inutili spese per gli impianti in caso di mancata approvazione dei tori destinati al centro.

Purtroppo in alcuni casi, come già accennato, ha prevalso il principio della « non collaborazione ».

A questo riguardo ho voluto compiere una indagine di una certa ampiezza. Uno degli uffici interpellati così mi ha scritto: « I direttori dei centri, veterinari comunali, naturalmente, negano alla Commissione tori qualsiasi diritto di vigilanza sul rilascio delle bollette di monta. I direttori dei centri di fecondazione pretendono l'approvazione di qualsiasi toro ».

Ora, se si autorizza l'immissione di un toro non miglioratore in un centro di fecondazione artificiale, la razza, in brevissimo tempo, subisce un notevole regresso.

Il danno economico rilevantisimo è stimolo ad un'azione di armonica intesa fra gli organi competenti.

Non c'è, però, conflitto tra Ministero della agricoltura e Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. La questione, finora, è stata soltanto trascurata. Nessuno mai si è interessato, per esempio, di formulare quel regolamento che era stato ripetutamente richiesto. Bene hanno fatto, quindi, il Ministero dell'agricoltura e l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica a proporre il coordinamento e il controllo di tutte le attività di esame con il presente disegno di legge, disegno di legge peraltro che non tiene conto dei compiti degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura che sono preposti al lavoro potenziatore del patrimonio zootecnico. Dai veterinari si è voluto dare valore preminente al criterio sanitario invece che a quello zootecnico, e qui è il grave errore. Il problema investe non un soggetto solo, ma tutta una razza. Così nelle Marche, per migliorare il patrimonio bovino, abbiamo operato attraverso la selezione ed abbiamo ottenuto, per l'attività dei centri di fecondazione naturale, soggetti che ad un anno pesano oltre 600 chili. Che cosa dimostra ciò? Dimostra che per migliorare la razza bisogna operare su vari soggetti per la facile scelta dei miglioratori. Dobbiamo sì, combattere il flagello della sterilità ma coordinando armonicamente l'attività di miglioramento zootecnico con quella di ordine sanitario.

Ecco perchè, tenuto conto dell'assoluta prevalenza dell'elemento zootecnico sull'elemento sanitario, mi sono permesso di presentare proposte di emendamenti al disegno di legge in esame, che spero vi siano state distribuite.

Ricordo che l'11ª Commissione, chiamata ad esprimere il suo parere, si è dichiarata, in linea generale, favorevole. I membri di quella Commissione si sono espressi favorevolmente al sistema proposto dal disegno di legge rilevando, però, l'importanza della fecondazione artificiale come mezzo complementare per combattere le malattie che possono determinare danni all'economia zootecnica.

Detta Commissione propone, poi, che siano allargate le Commissioni indicate nella legge del 1929, con un sistema che porterebbe la eccessiva burocratizzazione in un settore che vuole invece praticità e rapidità di azione.

Ecco come si esprime la 11ª Commissione attraverso l'estensore del parere, senatore Cor-tese:

«Da quanto sopra esposto risulta la necessità di stabilire in questa legge la composizione della Commissione chiamata ad approvare i tori, gli arieti, i verri da impiegarsi per la fecondazione artificiale.

«Tale Commissione potrebbe essere provinciale, compartimentale o regionale ed essere composta: a) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura o l'Ispettore compartimentale agrario o l'Ispettore provinciale della agricoltura; b) da un rappresentante dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (o un suo ispettore o il veterinario provinciale); c) da un agricoltore particolarmente competente (designato o dall'Associazione italiana allevatori o dalla Camera di commercio provinciale); d) come aggregato talé Commissione potrebbe avere un professore della Facoltà di veterinaria di materia attinente.

«La Commissione potrà avvalersi della Stazione zooprofilattica locale ed in caso di controversia degli Istituti specializzati di Milano o Bologna.

«Gli articoli 4 e 5 non riguardano l'11ª Commissione; gli articoli 6, 7 ed 8 non danno motivo a particolari rilievi.

« Il disegno di legge dovrebbe essere completato da una norma (suggerita dagli esperti in materia, già esistente ad esempio nella legge argentina del 2 settembre 1949), riguardante la fecondazione artificiale: "l'importazione del materiale spermatico come la sua esportazione è soggetta al controllo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica" così come avviene per i sieri, i vaccini e gli antibiotici.

«Si suggerisce anche l'opportunità di una disposizione che renda obbligatoria la fecondazione artificiale nelle stalle in cui le bovine siano colpite in forte percentuale da malattie contagiose dell'apparato genitale e da sterilità. Il provvedimento, certamente grave, dovrebbe essere preso non dal solo veterinario provinciale, ma dalla Commissione di cui sopra, o dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, su segnalazione del medico provinciale.

«La disposizione potrebbe essere così formulata: "Gli organi sanitari dello Stato possono rendere obbligatoria la fecondazione artificiale quando il metodo risulti indispensabile per la lotta contro le malattie che portano alla sterilità".

«Allo stato attuale della legislazione (decreto ministeriale 28 luglio 1939) in questi casi il veterinario provinciale può fare opera di persuasione ma non può imporre la fecondazione artificiale. Per queste ragioni si è proposto il suddetto articolo.

«Questa Commissione si permette di consigliare anche questa ulteriore disposizione: "All'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto col Ministero dell'agricoltura, spetta, a mezzo degli uffici dipendenti, la vigilanza sulla applicazione della legge e del relativo regolamento", e ciò indipendentemente dall'intervento delle Prefetture, non competenti in materia.

«Terminato l'esame del disegno di legge, la Commissione fa presente l'opportunità che nel regolamento si prenda in considerazione: il grado di densità dello sperma; di mobilità dei nemaspermi; il titolo di diluizione; l'uso di un tipo di colorazione delle provette contenenti il materiale spermatico, standardizzato per tutto il territorio dello Stato, a seconda delle razze più pregiate: frisona olandese, tedesca, carnation, bruno, alpina, tenendo presente, a seconda delle nostre regioni, le razze caratteristiche: maremmana, piemontese, ecc.

«Nel nuovo regolamento dovrebbe essere anche proibito che "annesso ai centri di fecondazione artificiale, ma non comunicante con essi, deve trovarsi un locale per la cura della sterilità" perchè difficile è la preparazione del personale e facile la diffusione del contagio, per tale vicinanza di servizi.

« Inoltre vi dovrebbe essere previsto il controllo della immunità da malattie trasmissibili dei tori impiegati per la fecondazione artificiale non annuale, come per la monta naturale, ma immediato e continuativo quando i risultati della fecondazione artificiale siano inferiori ad una data percentuale.

« Il regolamento per l'applicazione della legge dovrebbe essere unico e la sua predisposizione delegata all'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto col Ministero della agricoltura: nello stesso regolamento dovrebbero essere anche indicate le caratteristiche individuali somatiche (il fenotipo) e le ereditarie dei riproduttori (il genotipo) che ora non sono prese in considerazione dall'ultima circolare - 1950 - dell'Alto Commissariato della igiene e la sanità pubblica.

« L'11ª Commissione, dopo aver sottolineato la grande importanza di questo disegno di legge che deve essere diretto soprattutto a scopi di miglioramento di razza e zooprofilattici, tiene a rilevare che si deve evitare la sostituzione sistematica della riproduzione naturale.

« Con queste osservazioni viene dato parere favorevole al disegno di legge ».

Mentre concordo con quest'ultima osservazione, non posso accettare le altre proposte dell'11ª Commissione in quanto vengono a complicare la procedura per l'approvazione dei riproduttori. La pratica odierna è la seguente: in ogni provincia una commissione formata dal capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, dal veterinario provinciale e da un agricoltore, approva i riproduttori classificandoli secondo il pregio. Oggi accompagna la commissione anche un rappresentante dell'Istituto zooprofilattico competente per territorio per evitare contrattempi di carattere patologico. Inoltre ogni allevatore è obbligato a presentare il soggetto accompagnato da una dichiarazione del veterinario della zona, ove risulti lo stato di salute del soggetto. Il sistema è molto pratico, risponde alle esigenze sanitarie e zootecniche. Non bisogna burocratizzare eccessivamente un'attività che ha bisogno di snellezza. È opportuno equiparare i centri e sottocentri di fecondazione artificiale alle stazioni di monta sia pubbliche che private, la cui apertura è regolata dal disposto del regolamento provinciale per l'approvazione tori. Le ragioni che

consigliano l'obbligatorietà della licenza per le stazioni di monta naturale (regolare dislocazione ai fini economici, controllo delle adempienze al regolamento, impiego dei riproduttori e del seme per le varie località e zone) valgono anche per la fecondazione artificiale. Qualora i centri e sottocentri dovessero sfuggire al controllo delle commissioni provinciali per la parte zootecnica, per ragioni di equità, sarebbe opportuno concedere la stessa libertà di azione alle stazioni di monta naturale e sarebbe un lungo passo sulla via del regresso.

Ecco perchè, onorevoli colleghi, ho dato la prevalenza all'elemento zootecnico piuttosto che all'elemento sanitario, che deve seguire l'attività zootecnica. Non è possibile, però, concepire l'attività zootecnica senza l'azione sanitaria indispensabile nell'ordinamento produttivo e di miglioramento zootecnico. È per questa ragione che ho presentato alla vostra approvazione alcuni emendamenti che, a mio parere, possono consentire una migliore attuazione pratica di una attività di grandissimo interesse per l'economia del Paese.

GRIECO. Io non credo che argomento di discussione possa essere il dichiararsi a favore o contro la fecondazione artificiale. Questa questione mi pare superata. Dico così perchè mi sembra di aver capito che il relatore voglia giustificare, in un certo modo, questo sistema introdotto da alcuni anni in tutte le Nazioni. Mi pare che nessuno di noi si opponga a questo sistema.

Poichè un problema del genere non esiste (almeno per quanto riguarda il campo zootecnico), mi interessa conoscere quali sono le funzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica nel settore della fecondazione artificiale. Sono stato sempre un avversario di questo intervento. Mi è stato risposto che questo intervento ci deve essere perchè il corpo dei veterinari dipende dal Ministero dell'Interno. Sostenni già altra volta la necessità di sganciare il corpo dei veterinari dal Ministero dell'Interno per passarli al Dicastero della agricoltura, perchè il veterinario è un tecnico dell'agricoltura. Si dice che l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica ha dei compiti di controllo, ma questi compiti li ha anche al di fuori del campo veterinario, ad esempio, su tutto il settore dell'alimentazione,

SPALLICCI, *Alto Commissario aggiunto per l'igiene e la sanità pubblica*. Il controllo su questo settore spetta al Commissariato per la alimentazione.

GRIECO. Se è così, non sono d'accordo. Il controllo sui generi alimentari, secondo me, deve essere di competenza del Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

Tornando al nostro argomento, vorrei sapere dall'onorevole relatore come si fa a distinguere, nel settore della fecondazione artificiale, le attività attinenti alla vigilanza, che sarebbero di competenza dell'Alto Commissariato della igiene e la sanità pubblica, da quelle che hanno fini unicamente zootecnici, di competenza del Ministero dell'agricoltura. Si tratta, se ben comprendo, di attività strettamente connesse, che dovrebbero essere affidate alle funzioni del Ministero dell'agricoltura.

Un giorno, sostenendo in Assemblea questi punti di vista, il Ministro dell'agricoltura mi osservò scherzosamente che avevo tendenze imperialistiche per il Ministero dell'agricoltura, perchè proponevo di affidargli una quantità di funzioni. Ma non è vero. Gli è che un eccessivo frazionamento delle competenze può portare al pericolo di una eccessiva burocratizzazione, con i danni che ne conseguono. Non ne faccio una questione di principio, però credo che in una riorganizzazione razionale dell'apparato statale si dovrebbe dare al Dicastero dell'agricoltura tutte le funzioni attinenti all'agricoltura.

Questa è una legge che giunge in ritardo. Meglio tardi che mai. Dichiaro che voteremo per il passaggio agli articoli. In sede di discussione degli articoli avremo, però, da fare delle proposte di emendamenti. Non concreterò in una proposta l'idea che ho espresso poco fa. Vorrei, però, che l'Alto Commissario ed il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura mi dicesero se ho torto o ragione, se cioè la questione può essere presa in considerazione perchè venga trattata in altra sede e in altro momento. Praticamente vorrei che la funzione del veterinario fosse disciplinata dal Ministero dell'agricoltura e che l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica intervenisse sulla attività del Ministero dell'agricoltura e su quella di tutti gli altri Dicasteri dalla cui azione può derivare un pregiudizio alla salute

dei cittadini. Da qualche parte si è proposto di fare dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica un Ministero; ciò vuol dire che nella sua attività vi è materia di vaste funzioni. Del resto il Ministero della sanità pubblica esiste in numerosi Paesi del mondo. Credo che in Europa la maggior parte dei Paesi abbia un Ministero della sanità pubblica. La creazione di un tale Ministero, anche in Italia, potrebbe venire incontro e rispondere alle preoccupazioni espresso da molti colleghi nella discussione che ci interessa oggi, senza distruggere la mia tesi, ma in certo senso rafforzandola.

MENGHI. Dalla brillante relazione fatta dal collega Carelli abbiamo rilevato, più o meno in sordina, una specie di conflitto di competenza tra l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e il Ministero dell'agricoltura. Ora è chiaro che in vista dell'applicazione di questo disegno di legge che interessa un particolare settore dell'agricoltura, occorre dare la prevalenza agli istituti dell'agricoltura, istituti che nel caso specifico sono rappresentati soprattutto dal veterinario, il quale è, diciamo così, il rappresentante naturale *in loco*, cioè la *longa manus* dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica. Ed allora dobbiamo venire a questa conclusione: è sufficiente la vigilanza del veterinario per tutto ciò che attiene alla sanità pubblica in questo particolare settore? Francamente, onorevoli colleghi, ritengo che essa sia sufficiente. Quando il veterinario è fornito di quel corredo di studi per cui ha preso un diploma od una laurea ed inoltre ha frequentato quel corso speciale di perfezionamento presso le Università e presso gli Istituti pubblici a ciò autorizzati dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di cui si parla nell'ultimo comma dell'articolo 1, ritengo che egli sia all'altezza di esplicare scientemente, scientificamente il compito che gli è assegnato da questo disegno di legge.

Perciò io sono del parere che non dobbiamo diminuire l'importanza del veterinario. Così, per esempio, non sono d'accordo con il senatore Carelli quando egli propone di escludere dagli interventi per la pratica della fecondazione artificiale i veterinari condotti. No, senatore Carelli, il veterinario condotto che ha anche frequentato i corsi speciali di perfezio-

namento per la pratica della fecondazione artificiale, è in condizioni migliori del veterinario senza condotta che ha frequentato soltanto i corsi speciali ora detti, perchè il primo ha la sua esperienza *in loco*, conosce l'ambiente zootecnico e sa in questo ambiente quali siano le precauzioni da usare per prevenire date malattie.

Sono queste le osservazioni che desideravo fare in merito al disegno di legge in esame.

DI ROCCO. Sull'importanza della fecondazione artificiale ha parlato ampiamente il senatore Carelli che con la sua specifica competenza ci ha illustrato l'argomento sotto l'aspetto zootecnico. Gli emendamenti proposti dal senatore Carelli mi pare, però, che siano soltanto formali, per cui, data l'importanza del problema e data anche l'urgenza di disciplinare la materia della fecondazione artificiale, penso che sia molto proficuo ed anche opportuno non apportare variazioni o modifiche al presente disegno di legge e lasciarlo così come esso ci è stato presentato. Che la fecondazione artificiale abbia tanta importanza nel campo del miglioramento delle nostre razze è indiscutibile, ma è anche indiscutibile che per quanto concerne gli impianti per la fecondazione artificiale, attività che certamente investe tutto il problema del mantenimento dei riproduttori, mi pare che sia preminente il criterio sanitario su quello zootecnico. Quanto meno i due aspetti, il sanitario e quello zootecnico, hanno uguale importanza.

Gli emendamenti proposti dal collega Carelli non cambiano quello che è lo spirito ed anche la sostanza del disegno di legge in esame, perchè ammettono e l'intervento del Ministero dell'agricoltura e quello dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, così come è previsto dal disegno di legge stesso. Invertire l'ordine delle parole per dare la precedenza al Ministero dell'agricoltura non muta la sostanza delle cose.

Circa poi la modifica del secondo comma dell'articolo 1 mi pare che per la euitmia della legge l'emendamento non trovi posto in questo punto, perchè l'istituzione e la struttura degli impianti, in un primo momento, prescindono dai soggetti che devono essere adibiti alla fecondazione artificiale. È meglio lasciare il testo dell'articolo così come esso è, senza

introdurre il criterio che l'impianto, cioè quello che costituisce il complesso dei locali e del materiale tecnico, debba essere subordinato alla preventiva approvazione dei riproduttori. Accettando la mia osservazione, anche l'articolo 3 dovrebbe restare immutato perchè è la stessa cosa includere nel primo o nell'ultimo comma dell'articolo 3 stesso i verri e gli arieti da impiegare per la fecondazione artificiale, preventivamente approvati, com'è giusto, dalla commissione di approvazione dei tori.

Riassumendo, concludo che il disegno di legge viene in un momento tempestivo perchè la pratica della fecondazione artificiale lasciata all'iniziativa di qualche istituto o di privati indubbiamente potrebbe incanalarsi per una strada pericolosa ed è bene quindi che sia disciplinata da un'apposita legge. Poichè gli emendamenti presentati dal senatore Carelli non cambiano la sostanza del disegno di legge propongo che il testo del disegno di legge stesso rimanga invariato anche per affrettare l'applicazione delle disposizioni legislative in esso contenute.

SPEZZANO. Rilevo che il collega Carelli ha già messo in evidenza l'eccessiva burocratizzazione alla quale si andrebbe incontro approvando il disegno di legge così come esso è; d'altra parte non posso fare a meno di rilevare nello stesso tempo che gli emendamenti proposti dal relatore non eliminano alcuno dei gravi inconvenienti che dipendono dall'eccessiva burocratizzazione.

Ciò osservato mi preoccupano, poi, anche altre questioni attinenti all'orientamento generale del disegno di legge in esame. All'articolo 1 si stabilisce, infatti, che nel rilascio delle autorizzazioni per la istituzione e la attivazione di impianti di fecondazione artificiale degli animali è data preferenza agli enti pubblici ed ai consorzi di allevatori. Questa è una disposizione che secondo noi deve essere soppressa, perchè altrimenti le autorizzazioni verrebbero concesse ad un delimitato e ben conosciuto numero di enti pubblici e ai relativi consorzi di allevatori, i quali ultimi anche se hanno una personalità diversa da quella degli enti pubblici, in realtà non sono altro che filiazioni di quei ben determinati e ben conosciuti enti pubblici. Mi pare

dunque che su tale questione la Commissione debba pronunziarsi assai chiaramente.

Ma quello che maggiormente preoccupa è la norma contenuta nell'articolo 7. Tale articolo fra l'altro dispone che «entro un anno dalla entrata in vigore del regolamento di cui al successivo articolo 8, una Commissione, nominata dall'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, provvederà alla revisione degli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, allo scopo di accertare se rispondano alle condizioni stabilite dalla legge stessa e dal regolamento di cui sopra». Ora, osserviamo che, a proposito della Commissione di cui sopra, in tale articolo di tutto ci si preoccupa meno che degli interessati, perchè non è previsto in qual modo debba essere formata la Commissione stessa, nè si stabilisce coloro che saranno chiamati a comporla. Verranno chiamati i soliti rappresentanti di quei determinati enti pubblici e relativi consorzi di allevatori che dovrebbero essere poi i favoriti dal presente disegno di legge, oppure verranno chiamati i rappresentanti degli agricoltori e degli allevatori, coloro, cioè, che sono realmente interessati al problema della fecondazione artificiale? E quel che maggiormente preoccupa nel disegno di legge in esame, e che rispecchia un po' un orientamento generale di questo periodo, è che mentre con il disegno di legge stesso si affermano alcuni principi i quali non possono certamente definirsi dannosi, si arriva poi alla conclusione che tutto il resto verrà stabilito con apposito regolamento, di modo che si può arrivare a questo assurdo: che noi approviamo il principio per il quale dovrà esserci una Commissione con il compito di provvedere alla revisione degli impianti esistenti di fecondazione artificiale degli animali, ma poi rimandiamo al regolamento il modo con cui dovrà essere formata tale Commissione, cioè facciamo una legge ma accordiamo al regolamento la facoltà di stabilire gli organi che dovranno applicare la legge stessa.

Sono questi i motivi di ordine generale che impongono a mio avviso di discutere da un punto di vista generale anzichè particolare il problema di cui al disegno di legge in esame.

CONTI. Il collega Grieco ha fatto una digressione sul problema della ripartizione, tra i

Ministeri, delle varie competenze e funzioni amministrative; egli ha dimenticato, però, che nel Parlamento italiano è stata completamente trascurata, è stata messa, diciamo così, in un cantuccio da cui non si tira più fuori una specifica norma della Costituzione, quella relativa all'ordinamento della Presidenza del Consiglio e alla determinazione del numero e delle attribuzioni dei Ministeri. La verità è che dopo la fine dell'Assemblea costituente bisognava subito mettere mano al nuovo ordinamento dello Stato, alla nuova organizzazione dei Ministeri, ciascuno d'essi ordinato razionalmente così come vuole la Costituzione. Invece stiamo facendo male su tutta la linea: difatti oggi viene un brano di riforma della burocrazia, domani ne viene un altro, dopo domani un altro ancora, e quando avremo messo insieme tutti questi brani di riforma avremo fatto un edificio che cadrà in pezzi.

Non mi resta, quindi, altro che augurarmi — la speranza è l'ultima cosa a morire — che un bel giorno, ad iniziativa del Governo, questa benedetta riforma dello Stato sia fatta secondo i principi democratici, non già quelli burocratici.

Per quanto, poi, attiene la questione in esame avevo intenzione di interrompere quando ho inteso il collega Grieco dire che sul problema della fecondazione artificiale degli animali non si può essere che tutti d'accordo...

GRIECO. Credo.

CONTI. Io non credo; sono d'accordo, diciamo così, per forza, come sono d'accordo in tante questioni, perchè è inutile essere in disaccordo. Per me, tutto quello che esce dal campo naturale non è razionale; quindi non so che cosa potrà venir fuori da questo sistema della fecondazione artificiale degli animali.

Comunque desidero dire una parola chiara in materia. Qui si tratta in definitiva di stabilire a chi dovrà spettare il compito di sorveglianza sulle attività relative alla fecondazione artificiale degli animali, affinchè esse possano essere razionalmente compiute, senza ingenerare inconvenienti. Io, però, vorrei che la gente continuasse a fare quello che finora ha fatto. Io domando: chi è che è riuscito ad ottenere i grandi miglioramenti in questo campo? Il senatore Carelli ci ha detto che nelle Marche si è giunti ad ottenere un tipo di bue veramente meraviglioso. Come è stato

possibile conseguire tale risultato? Forse con le circolari del Ministero della agricoltura o perchè se ne sono occupati i soliti burocrati che vogliono dirigere la vita italiana anche nelle cose più semplici? È stato possibile conseguire tale risultato perchè il bravo contadino marchigiano ha studiato, ha trovato lui i modi di migliorare la propria produzione zootecnica. Sì, signori, non ci ha messo bocca nessuno, solo il bravo contadino che con la propria laboriosità e ingegnosità è riuscito piano piano a migliorare il bestiame delle Marche. Può darsi che sia intervenuto il consiglio sapiente del veterinario, che nel suo ambiente sa tutto, conosce bene tutte le questioni riguardanti il bestiame, i contadini e gli allevatori del luogo, il veterinario che in definitiva sa provvedere alle necessità della salute del bestiame e dello sviluppo zootecnico. Ci sarà stato magari il consiglio del bravo cattedratico ambulante (non lo voglio chiamare ispettore tecnico-agrario); ci sarà stato anche il soccorso intelligente di qualche proprietario, e disgraziatamente sono proprio i grandi proprietari che alcune volte operano meglio degli altri: ho veduto, in Osimo, per esempio, tempo fa un podere della contessa Gallo, una grande azienda in cui la proprietaria è riuscita ad ottenere un bestiame bellissimo, superbo.

Ciò premesso, io dico: se finora sono stati fatti esperimenti così favorevoli, così fecondi, che hanno dato ottimi risultati perchè ora vogliamo inficiare gli ottimi risultati già conseguiti venendo ad accordare, con questo disegno di legge, ai soliti sacripanti la possibilità di intervenire in questo campo per imbrogliare le cose? La questione è questa: deve metterci maggiormente le mani il Ministero oppure no? Ma io mi domando: perchè dobbiamo fare intervenire in questo campo le solite persone che in definitiva, di fronte ad un conflitto di interessi, decidono il più delle volte, mi si perdoni la parola, camorristicamente per appoggi od influenze, mentre le cose viste secondo l'ordine naturale possono veramente riuscire utili?

Concludendo: io dico che non dovremmo fare questa legge, semmai limitare al più possibile i molteplici interventi previsti nella legge stessa. Io non voterò questo disegno di legge. Comunque come indicazione del mio modo di

vedere dico che sono favorevole all'emendamento proposto dal senatore Carelli, inteso a decentrare le attribuzioni del Ministero in materia.

PIEMONTE. Concordo con la constatazione che con la fecondazione artificiale non sempre si ottengono prodotti di qualità superiore. D'altra parte è anche vero che con essa è possibile ovviare ad inconvenienti talvolta assai gravi. Noi, ad esempio, in provincia di Udine, subito dopo la guerra, avevamo una sterilità del 70 per cento dovuta soprattutto al cattivo mantenimento del bestiame durante il periodo bellico. Ora, con la fecondazione artificiale in provincia di Udine abbiamo rimediato a questo inconveniente in breve tempo.

Approvo senz'altro questo disegno di legge, ma un punto, però, va assolutamente emendato nel senso proposto dal relatore, e cioè che dagli interventi per la pratica della fecondazione artificiale degli animali debbano essere esclusi i veterinari condotti.

Senatore Menghi, qui non si tratta di menomare le attribuzioni del veterinario condotto, si tratta soltanto di impedire il sorgere di una serie di scandali che fanno veramente vergogna. Difatti, com'è noto, in questo campo si verifica spesso una preoccupante speculazione.

Concordo poi con tutte le altre modificazioni proposte dal relatore perchè esse mirano a snellire le procedure e a mettere in moto le energie locali

CARELLI, *relatore*. Rispondo al senatore Grieco. Debbo riconoscere che egli non ha tutti i torti: si sente assoluta la necessità della riorganizzazione, su basi più razionali, dei servizi riguardanti l'agricoltura; ma ha ragione il senatore Conti quando afferma non essere questa la sede per risolvere l'annoso problema. Sono anch'io del parere che il servizio veterinario debba essere inquadrato nel servizio dell'agricoltura. È evidente: non esiste miglioramento agrario senza il miglioramento zootecnico e questo senza l'opera complementare del sanitario, ed è per detta ragione, senatore Di Rocco, che ho voluto dare la prevalenza all'attività zootecnica sviluppata dal Ministero dell'agricoltura con la efficacissima, indispensabile collaborazione degli Ispettorati provinciali dell'agricoltura. Abbiamo norme chiaramente e profondamente elaborate, orienta-

menti concreti per l'organizzazione e lo sviluppo dei nuclei di allevamento, e per la ricerca scientifica dei soggetti atti al miglioramento delle razze

Qual'è in questo settore la funzione del veterinario? È quella che gli compete come sanitario e non come zootecnico o genetista. Sarebbe anormale e assurdo l'intervento dell'agronomo nella attività veterinaria, riguardante per esempio, l'organizzazione di un centro di fecondazione artificiale, ugualmente assurdo per il veterinario l'estendere la propria competenza nel quadro zootecnico senza accogliere l'indicazione sulla funzionalità del centro stesso. Alle volte conviene far sorgere il centro in una determinata zona priva di stazione di monta e non in un'altra che invece ne possiede perchè là ove sorge il centro di fecondazione artificiale si rarefanno o spariscono i centri di fecondazione naturale. Quando gli zootecnici dettano norme per il miglioramento del bestiame, debbono indicare al veterinario gli eventuali contrattempi di ordine patologico, chiedere la sua opera per la cura dei soggetti ed indicare, nella fattispecie, l'ubicazione di un eventuale centro di fecondazione artificiale per la lotta contro la sterilità od altra malattia, la cui cura sconsiglia il contatto diretto dei riproduttori agenti. Ora il veterinario è colui che opera nel quadro sanitario: preleva il liquido seminale, utilizza la siringa, lo speculo, immette il liquido nel canale cervicale, usando la tecnica razionale richiesta dalla delicatissima operazione; ma è il soggetto e solo il soggetto che interessa come unità biologica a sé stante. All'agronomo interessa invece il sistema di riproduzione che riguarda il campo zootecnico per il piano generale di miglioramento.

Ora, se volete evitare che il Ministero della agricoltura operi in questo piano di miglioramento stabilendo l'interferenza di altro organo che non ha problemi diversi da quello sanitario, ma che esercita un lavoro complementare, se volete in definitiva ritardare, per un errore di visuale tecnica, il movimento di esaltazione produttivistica di un importantissimo settore economico, affermate pure la subordinazione del miglioramento genetico delle razze di bestiame, estesissimo nello spazio e nel numero, all'elemento sanitario concentrato nell'individuo. Ho proposto delle modifiche

solamente per motivi di praticità. Debbo ribadire che le commissioni provinciali sono composte da competentissimi elementi, le varie categorie professionali ed i vari operatori agrari. Esse esaminano il soggetto ai fini della idoneità genetica; il rappresentante dell'istituto zooprofilattico competente per territorio lo esamina ai fini della idoneità sanitaria, operando con prova clinica o sierologica o allergica o biologica. Volendo far prevalere il criterio sanitario su quello zootecnico, si viene a turbare seriamente un'attività destinata ad orientare il miglioramento del bestiame verso la esaltazione della produzione zootecnica.

Rispondo al senatore Di Rocco che ha espresso una opinione non inquadrata nella sostanza dell'emendamento all'articolo 1 proposto da me per rendere meglio operante l'organo di controllo periferico. Le sovrastrutture di cui all'articolo 3 appesantiscono l'azione.

L'emendamento riguarda la commissione tori facoltizzata a decidere sulla autorizzazione per l'apertura di un centro di fecondazione artificiale; basta detta commissione a decidere. Perchè tanti pareri? Semmai competerà agli organi centrali la funzione dell'alta sorveglianza. Il centro di fecondazione è organizzato dal veterinario, è sorvegliato dal veterinario provinciale e dal veterinario condotto. Gli Ispettorati provinciali dell'agricoltura coordinano le attività zootecniche provinciali: l'interferenza degli organi centrali rallenterebbe il lavoro contro ogni più elementare principio di convenienza. L'obiezione presentata dal senatore Di Rocco non mi pare sia orientata verso quella praticità che si vuole invece raggiungere. Ecco perchè ho detto: « lasciamo alla Commissione provinciale la facoltà di approvare e di operare nella maniera più rapida e più razionale ».

Rispondo al senatore Spezzano che il disegno di legge in esame favorisce gli enti pubblici ed i consorzi di allevatori per motivi di possibilità economica.

Sta difatto che la stazione di fecondazione artificiale rende molto. Comunque un emendamento nel senso prospettato dal senatore Spezzano potrebbe anche essere studiato ad evitare che un ente possa avere diritti assoluti rispetto ad altre organizzazioni che gli stessi diritti rivendicano. Per quanto riguarda

il veterinario condotto rilevo che esso opera in funzione delle sua competenza ed è direttore della stazione di fecondazione artificiale: non può essere quindi direttore e nel medesimo tempo veterinario condotto, perchè in questo caso sarebbe giudice e parte essendo il diretto sorvegliante del centro. Ecco perchè ho proposto l'emendamento nel senso che il direttore del centro di fecondazione artificiale sia un veterinario libero e non un veterinario condotto, potendo questi lasciar correre su determinate manchevolezze per un interesse personale. Potrebbe essere l'eccezione ma è consigliabile evitare anche questa.

Concludo, pregandovi onorevoli colleghi, di voler approvare gli emendamenti da me proposti, frutto di una certa esperienza e della conoscenza della materia.

CORTESE. I concetti a cui si ispira la relazione della 11ª Commissione del Senato possono essere riassunti nella seguente frase: « La fecondazione strumentale non deve sostituire la monta naturale, va limitata a metodo complementare sanitario e contingente » quando, cioè, vi siano delle malattie o quando si dia il caso, ad esempio, di vaccine poco pregevoli dal punto di vista della produzione del latte dalle quali si vogliono avere prodotti di carne: in questo caso si fa uso di un riproduttore da carne; non si può tenere in una stalla di 50-60 vaccine un toro per migliorare la produzione del latte ed uno per migliorare i prodotti da carne.

La minoranza della Commissione 11ª era contraria alla proposta ventilata di abolire le stazioni di monta naturale ed in questo tutti furono d'accordo.

Scopo dell'istituzione e della regolamentazione dei centri di fecondazione artificiale, lo ha accennato il senatore Piemonte, è quello di stroncare la speculazione che si è verificata attorno a loro.

Nell'altro ramo del Parlamento ci si è preoccupati anche del costo della fecondazione artificiale, che il disegno di legge in esame vuol disciplinare. La speculazione sorta intorno a questa attività va tolta.

Dal punto di vista zootecnico l'approvazione dei tori atti alla fecondazione artificiale non deve, poi, basarsi solamente sulle caratteristiche industriali somatiche, sul fenotipo ma

anche su quelle genealogiche, sul genotipo e se è vero quanto ho letto su un giornale di agricoltura, che i tori non fanno latte, è pur vero che debbono essere controllati i loro prodotti: se questi non migliorano nella produzione di latte o di carne si comprende come i tori usati a questi scopi debbono essere sostituiti: non dovrebbero essere dichiarati atti nemmeno alla monta naturale.

I tori quindi vanno controllati non soltanto dal punto di vista delle caratteristiche fisiche per essere buoni elementi, ma indirettamente anche attraverso i soggetti riprodotti.

Per quanto riguarda la parte sanitaria, la zooprofilassi, che rappresenta la questione più importante, debbo dire che la fecondazione artificiale serve per impedire la diffusione nel bestiame bovino della vaginite streptococcica, del tricomonas Mazzanti e della brucellosi o morbo di Bangi.

Per quest'ultima malattia, che provoca l'aborto nella vaccina, il toro che ne sia soggetto deve essere controllato con un esame del tutto particolare.

CARELLI, *relatore*. Quello che fa il veterinario.

CORTESE. Il veterinario condotto non ha i mezzi d'esame e di cultura per fare tali accertamenti.

La brucellosi prima di tutto causa nella vaccina ammalata una diminuzione della quantità di latte e l'aborto, conseguentemente una mancata produzione di carne: se non l'aborto, può provocare la ritenzione della placenta, causa a sua volta di metriti e sterilità.

Può accadere poi che le vaccine malate vengano mantenute per parecchio tempo inutilmente sottoponendole più volte alla monta senza risultato, il che rappresenta un danno quando si pensi che una vaccina costa circa 300 lire al giorno.

La brucellosi difficilmente individuabile nei tori, nelle vaccine e negli ovini, contagia l'uomo, determinando la sintomatologia descritta come febbre di Malta o melitense o mediterranea: ne vengono denunciati circa 10.000 casi all'anno, cifra forse di molto inferiore alla reale perchè la malattia si presenta con manifestazioni molto varie da caso a caso, interessando i diversi apparati dell'organismo, con periodi di attenuazione e di acutizzazione tanto da

venir anche chiamata febbre ondulante. Vi sono regioni nelle quali la malattia è endemica, come nella Valle d'Ossola, in cui si manifestano epidemie varie da valle a valle, per diversità di ceppo del *micrococcus melitensis*. La brucellosi si trasmette nei bovini ed ovini quasi esclusivamente col coito. La melitense, che è diffusa nel personale addetto alla cura del bestiame, si propaga per la scarsa pulizia, per via orale a mezzo della alimentazione con latte non bollito o con prodotti del latte come il burro ed i formaggi freschi che vengono preparati senza previa bollitura del latte.

Un medico condotto mi diceva che in provincia di Benevento la melitense è assai diffusa per la presenza di molte greggi di capre e pecore ammalate di brucellosi. La fecondazione artificiale là potrebbe eliminare la fonte del contagio senza giungere ad attuare quanto è stato eseguito in Svizzera per combattere la diffusione della melitense, cioè, l'abbattimento di tutto il bestiame ammalato, con risarcimento del danno subito per dover vendere tale bestiame per carne da macello di seconda qualità. Non si può pretendere questo in Italia dove non si potrebbero aiutare concretamente gli agricoltori che dovrebbero eliminare intere mandrie. In Italia vi è già una circolare, alla quale ho accennato nella relazione, che dà la facoltà ai Prefetti, su designazione del veterinario, condotto e provinciale, di rendere obbligatoria la fecondazione artificiale dove sia molto diffusa la brucellosi. Socialmente la malattia importa un danno gravissimo per il costo delle lunghe cure, delle spedalizzazioni, e per la perdita di moltissime giornate lavorative.

Grande, è dunque, l'importanza dell'intervento dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, a meno che il Ministero dell'agricoltura non abbia un'organizzazione tale da poter dare la garanzia che l'approvazione dei tori sia fatta secondo tutte le regole dettate dall'igiene. Ho suggerito che nella stesura del regolamento, previsto dal disegno di legge in esame, siano presi in considerazione tutti i requisiti per una buona conservazione dello sperma, del mestruo di diluizione, alcalinità, vitalità dei nemaspermi, temperatura del liquido di conservazione che è di 4, 5 centigradi: questa temperatura non limita la motilità dei

nemaspermi che preoccupa il vostro relatore; il loro movimento riprende coll'elevarsi della temperatura. Ricordo a questo proposito come Spallanzani, che è stato il primo a fecondare artificialmente una cagna che si conserva ancora imbalsamata a Pavia, abbia pure per primo constatato come gli infusori che vivono una vita latente per mesi nel terriccio essiccato dei tetti riprendano la loro vivace motilità messi in una goccia d'acqua: così avviene per i nemaspermi di cui la bassa temperatura limita la vitalità, gli scambi nutritivi coll'ambiente, senza che perdano le loro caratteristiche.

Questo ho detto perchè mi pare che il senatore Carelli non sia persuaso dei risultati della fecondazione artificiale riferendoci il fatto che la scuderia Tesio non abbia avuto prodotti resistenti dalle sue cavalle fecondate artificialmente con liquido seminale di riproduttori di pregio.

Ben si comprende quanto sia necessario che l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica debba predisporre un regolamento che si preoccupi della buona conservazione, distribuzione del liquido seminale e suo controllo a mezzo degli organismi a sua disposizione.

Per quanto riguarda le commissioni di approvazione dei tori ed arieti, che sono quelle previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni, (in cui si parla ancora di federazione fascista dell'agricoltura), l'11ª Commissione di igiene e sanità del Senato ha proposto che siano formate commissioni speciali per l'approvazione dei tori ed arieti adibiti alla fecondazione artificiale, con i rappresentanti del Ministero della agricoltura, dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica e degli agricoltori, più un tecnico, perchè nei centri di fecondazione artificiale i tori hanno bisogno per essere approvati di esami severi onde controllare che siano immuni da malattie ed abbiano le caratteristiche richieste; questi controlli non possono essere eseguiti che in istituti specializzati e da una commissione particolare. L'11ª Commissione suggerisce inoltre l'inserimento in questo disegno di legge di un articolo contenuto anche nella legge argentina sulla fecondazione artificiale degli animali, il quale

VIII COMMISSIONE (Agricoltura e alimentazione)

84^a RIUNIONE (5 giugno 1952)

disponga il controllo sulla importazione ed esportazione del materiale spermatico; noi ne potremmo facilmente importare ed esportare nelle nazioni confinanti: ricordo che materiale di tori venuto dall'America in aeroplano è stato fecondo.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Cortese dei chiarimenti dati alla Commissione.

Naturalmente, quando discuteremo gli articoli del disegno di legge in esame avremo ancora bisogno della sua collaborazione.

Il seguito della discussione del presente disegno di legge è rinviato alla prossima riunione.

La riunione termina alle ore 11,45.